

CONTRATTO DI COMODATO

Tra

La CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA – C.I.A.A. VG (C.F. e P.I. 01275660320), in persona, con sede in Trieste, Piazza della Borsa 14

comodante

e

ARIES Società consortile a r.l. (P.I. 01312720327) in persona di.....con sede in Trieste, Piazza della Borsa 14

comodataria

§ § §

Premesso che:

- ARIES s.c.r.l., società in house della C.I.A.A. VG in forza delle operazioni di trasformazione della società da Azienda Speciale della C.I.A.A. VG ha continuato ad occupare l'ente immobiliare sito al terzo piano del Palazzo di piazza della Borsa 14 di proprietà camerale;
- le parti hanno deciso di disciplinare i loro rapporti formalizzando un contratto di comodato ai sensi degli artt. 1803 e ss. c.c.;
- vista la deliberazione della Giunta camerale di data n.... e del Consiglio di Amministrazione di Aries di data n..... di approvazione del presente contratto.

Tutto ciò premesso e considerato e le premesse devono intendersi quale parte integrante a contenuto negoziale del presente contratto, le parti

convengono e stipulano

quanto segue:

Art.1. – Oggetto.

La C.I.A.A. VG concede in comodato ad ARIES s.c.r.l. il terzo piano dell'immobile sito in Trieste, piazza della Borsa 14, così identificato..... meglio descritto nella piantina allegata al presente contratto sub "A".

Art. 2. – Uso.

Il comodatario si impegna ad utilizzare l'immobile esclusivamente per lo svolgimento della sua attività, con espresso divieto di subcomodato, locazione, cessione o mutamento della destinazione d'uso, salvo preventiva autorizzazione della C.I.A.A. VG.

Art. 3. – Durata.

La durata del contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione a mezzo e-mail pec con un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 4. – Corrispettivo.

Il comodato è a titolo gratuito. Il comodante non potrà pretendere alcun compenso o canone salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nel corso del rapporto contrattuale e determinate dalla necessità di mantenere l'immobile consegnati in buono stato di manutenzione ed idoneo all'uso convenuto.

Art. 5. – Oneri e spese

Le spese relative alle forniture di acqua, energia elettrica, riscaldamento ed eventuali ulteriori oneri connessi ad utenze saranno a **carico di.....**

Art. 6. – Manutenzione.

Il comodatario dichiara che l'immobile è in buono stato ed idoneo all'uso convenuto. Con la consegna dell'immobile il comodatario assume tutti gli obblighi del custode e si impegna a mantenerlo in buone condizioni ed a riconsegnarlo nello stato in cui si trova, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 7. – Responsabilità.

Il comodatario esonera il comodante da ogni responsabilità in caso di interruzione di servizi, afferenti agli immobili ricevuti, per cause indipendenti dalla sua volontà.

Art. 8. – Obblighi del comodatario.

Il comodatario si impegna a rispettare e a far rispettare i regolamenti vigenti all'interno della struttura in cui si è insediato, ivi compresi orari di apertura ed accesso del pubblico. Il comodatario dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al comodante, nonché ai suoi incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione. Il Comodatario si obbliga al rispetto della normativa vigente concernente la sicurezza sul lavoro per quanto di propria competenza.

Art. 9. - Modifiche contrattuali.

Qualunque modifica al presente contratto potrà esser eseguita solo per iscritto.

Art. 10. – Comunicazioni.

Ogni comunicazione relativa al presente contratto sarà validamente effettuata a mezzo mail pec agli indirizzi risultanti dai pubblici registri.

Art. 11. – Norme applicabili.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali ed ai regolamenti dell'Ente camerale.

Art. 12. – Disposizione fiscale.

Il presente contratto sarà registrato **a cura di.....**

Art. 13 – Foro esclusivo.

Per la risoluzione di qualsiasi controversia, non componibile in forma transattiva, derivante dal o relativa al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Trieste.

Art. 14. – Varie.

Le Parti dichiarano che per il presente Contratto non sono state utilizzate condizioni generali, moduli o formulari predisposti unilateralmente da una di esse e che ogni sua clausola è stata singolarmente negoziata tra le stesse, con relativa approvazione preceduta da espressa rilettura.